

## **Decreto n. 791 del 04/12/2025**

**OGGETTO:** Rinnovo del rapporto convenzionale con ASST Valtellina e Alto Lario per l'esecuzione di prestazioni specialistiche della branca di Urologia e Neurochirurgia - con contestuale assunzione d'impegno di spesa.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo:

Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario:

Dott. Luca Maffei

L'anno 2025, giorno e mese sopraindicati:

**CON I POTERI** di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

**PREMESSO:**

- sono da tempo in essere tra l'ASST della Valcamonica, e l'ASST Valtellina e Alto Lario plurime convenzioni per l'erogazione presso il Presidio Ospedaliero di consulenze specialistiche e/o l'esecuzione di prestazioni, esami diagnostici e strumentali, al fine di assicurare una più completa ed efficace offerta di prestazioni sanitarie al cittadino;

- il ricorso a convenzioni tra Enti del SSR si inserisce nel quadro delineato dalla DGR n.XII/3720 del 30.12.2024 "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025" che conferma l'importanza dello sviluppo di un modello di collaborazione tra aziende sanitarie pubbliche, individuando nella creazione di reti territoriali uno strumento strategico per la condivisione di informazioni e competenze, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse, migliorare l'efficienza complessiva del sistema sanitario e garantire la continuità delle cure, ponendo tra gli obiettivi prioritari anche lo sviluppo di regole di ingaggio sovrazionali per la piena valorizzazione e ottimizzazione delle risorse professionali disponibili;

RAMMENTATO che con decreto n.844/23 l'Azienda stipulava con ASST Valtellina e Alto Lario specifico rapporto convenzionale, rinnovato successivamente con decreto 466/2025, avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni specialistiche della branca di Urologia e Neurochirurgia;

DATO ATTO che, sulla scorta della naturale scadenza del suddetto rapporto convenzionale, con nota conservata agli atti, ASST Valtellina e Alto Lario inoltrava richiesta circa la disponibilità al rinnovo dello stesso anche per l'anno 2026, alle medesime condizioni normo-economiche precedentemente applicate;

CONSIDERATO che, a riscontro della nota di cui sopra, con nota registrata al prot. ASST al n.26368/25 il 24.9.2025, l'Azienda rappresentava la disponibilità al rinnovo del rapporto convenzionale fino al 31.12.2026;

**VISTE:**

- la nota registrata al prot. ASST al n.33790/2025 il 24.11.2025 con cui ASST Valtellina e Alto Lario confermava la propria disponibilità al rinnovo del rapporto convenzionale con la scrivente Azienda;

- la bozza del testo convenzionale, condiviso con precedenti scambi di corrispondenza, contenente proposta di rinnovo della convenzione;

PRESO ATTO che le regole di sistema 2026 e le indicazioni per la redazione del Bilancio economico di previsione 2026 non sono al momento pervenute;

DATO ATTO che per l'esercizio 2026 la spesa di cui al presente provvedimento risulta in linea a quella approvata nell'esercizio 2025;

ATTESO che il Responsabile della Struttura competente alla spesa, anche di concerto con i relativi centri di responsabilità, monitorerà nel corso dell'anno l'andamento della spesa affinché possano essere garantiti sia lo svolgimento dell'attività che i vincoli di Bilancio richiesti da Regione Lombardia;

PRECISATO che eventuali oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 26.10.1972 n.642, all.A, tariffa parte I, art.2, troveranno copertura mediante ricorso alle risorse oggetto di precipuo impegno di spesa assunto con decreto n.53/2025 in materia d'imposta di bollo derivante dalla stipula di atti diversamente qualificati per l'anno 2025;

CONFERMATA da parte della Direzione Generale la necessità di proseguire nella collaborazione di cui trattasi al fine di garantire la continuità assistenziale, non potendosi,

in difetto, assicurare l'erogazione delle prestazioni di competenza;

RITENUTO opportuno, per quanto espresso in premessa, di rinnovare il rapporto convenzionale con ASST Valtellina e Alto Lario avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni specialistiche della branca di Urologia e Neurochirurgia;

RICHIAMATA la normativa vigente in materia;

EVIDENZIATO che la convenzione è qualificabile come accordo ex art.15 della Legge 7.8.1990, n.241, in quanto adottata per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione fra Aziende Sanitarie pubbliche del SSR, di attività di interesse comune;

PRECISATO che:

- il controllo sull'effettuazione delle prestazioni oggetto delle convenzioni è demandata alla Direzione medica di Presidio;

- la liquidazione, sulla scorta dei controlli di cui sopra, delle prestazioni oggetto delle convenzioni è demandata a successivi atti amministrativi da parte dei competenti uffici;

- le prestazioni oggetto del presente provvedimento saranno prestate secondo le effettive esigenze di servizio e salva comunque la facoltà di recesso anticipato a seguito di nuove assunzioni, di altra soluzione organizzativa, ecc;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile incaricato della SC "Affari generali e legali";

- l'attestazione della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" in ordine alla annotazione della spesa che verrà considerata in sede di redazione del Bilancio preventivo economico dell'esercizio 2026 in coerenza con i budget assegnati da Regione;

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

## **D E C R E T A**

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di rinnovare, a valere sul periodo 1.1.2026-31.12.2026, il rapporto convenzionale con ASST Valtellina e Alto Lario avente ad oggetto l'esecuzione di prestazioni specialistiche della branca di Urologia e Neurochirurgia, mediante la sottoscrizione dello schema di testo che, consistente in n.6 pagine, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2 - che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento per l'esercizio 2026 è pari ad € 45.000,00;

3 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

4 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

5 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Corrado Scolari)

**OGGETTO: RINNOVO DEL RAPPORTO CONVENZIONALE CON ASST VALTELLINA E ALTO LARIO PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DELLA BRANCA DI UROLOGIA E NEUROCHIRURGIA - CON CONTESTUALE ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA.**

**ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA**

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 24/11/2025

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
FENAROLI ELIA**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

\*\*\*\*\*

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 24/11/2025

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO  
CERESETTI GABRIELE**

firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

## ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

### Attestazione riferita a costi relativi agli anni successivi:

Il Direttore della SC "Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità" attesta che l'importo di € 45.000,00 complessivo verrà considerato in sede di redazione del Bilancio economico di previsione dell'esercizio 2026 in coerenza con i budget assegnati da Regione Lombardia, i cui conti di riferimento sono:

**TABELLA COSTI (esercizi successivi)**

Competenza	Conto economico	Centro di costo	Bilancio Sanitario	Bilancio Territoriale	Totale	Annotazioni
1.1.2026 - 31.12.2026	4305000101 Consulenze sanitarie da ATS/ASST della Regione	3170200 Urologia	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
1.1.2026 - 31.12.2026	4305000101 Consulenze sanitarie da ATS/ASST della Regione	3150712 Ambulatorio di Neurochirurgia Esine	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	
	TOTALE		€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	

**Competenza:** periodo di riferimento

**Conto economico:** codice del conto economico seguito dalla descrizione (es. 4001000409 Dispositivi medici: mat.protesici (endoprotesi non attive) CND P)

**Centro di costo:** il campo può essere compilato nei modi seguenti:

1) "centro di costo" (es. 5040100 seguito dalla descrizione);

2) "Identificato in fase di scarico ai singoli cdc" la dicitura è utilizzata unicamente per il materiale sanitario la cui destinazione non è identificabile al momento di redazione del presente atto e per il personale dipendente.

**Annotazioni:** sono da riportare le seguenti diciture a seconda dei casi rilevati:

1) Il conto presenta la necessaria disponibilità mediante riduzione del budget assunto con decreto n. \_\_\_\_\_

2) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_ mediante riduzione del budget assunto con decreto n. \_\_\_\_\_

3) Il conto presenta la necessaria disponibilità previo storno dal conto economico codice \_\_\_\_\_

Breno, 28.11.2025

IL DIRETTORE SC BILANCIO,  
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'  
Dott.ssa Cristina Lazzati  
firma elettronica apposta ai sensi del  
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005



**CONVENZIONE**  
**PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**  
(art. 15-quinquies D.Lgs 502/92 e s.m.i.)

**Tra**

**l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario** (di seguito denominata “ASST Valtellina e Alto Lario”) con sede in Sondrio (SO) Via Stelvio n. 25, codice fiscale/partita IVA 00988090148, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi

**e**

**l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valcamonica** (di seguito denominata “ASST Valcamonica”) con sede legale in Breno (BS) Via Nissolina n. 2, codice fiscale/partita IVA 03775830981, nella persona del Direttore Generale Dott. Corrado Scolari

**preMESSO che**

- con nota prot. n. 41285 del 24/09/2025, l’ASST Valcamonica ha richiesto la stipula di una convenzione per l’erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in Urologia e Neurochirurgia da parte dei dirigenti medici e sanitari dell’ASST Valtellina e Alto Lario;
- il richiedente è azienda o ente del comparto SSN (CCNL 2019 – 2021, Art. 91, co. II, lett. A);
- con note prot. n. 51478 e n. 51481 del 24/11/2025, sono stati acquisiti i pareri pervenuti dai Direttori SC, dai relativi Direttori di Dipartimento e dal Direttore *ad interim* SC Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri di Sondrio, Chiavenna e Morbegno, circa l’approvazione della convenzione sopra individuata per le prestazioni di consulenza specialistica;
- l’art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede “...la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture”;
- il CCNL Area Sanità triennio 2019 – 2021 che rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell’attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l’accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- dalla stipulazione del CCNL Area Sanità triennio 2019 – 2021 l’ASST Valtellina e Alto Lario tratterrà una somma ulteriore pari al 5% per gli interventi di prevenzione ovvero volte alla riduzione delle liste, calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione ai sensi del Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 successivamente convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012;
- le tariffe applicate alle prestazioni svolte dai Dirigenti Medici all’esterno delle strutture aziendali devono essere uguali o superiori rispetto alle tariffe applicate in regime di libera professione svolta dagli stessi all’interno delle strutture aziendali;
- le somme corrisposte all’ASST Valtellina e Alto Lario dall’ASST Valcamonica sono comprensive della quota di spettanza del medico, della quota aziendale e dei costi aziendali;
- al medico coinvolto sarà corrisposto l’importo corrispondente alla quota di spettanza, così come previsto dagli accordi aziendali in materia;

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

La presente convenzione è motivata come da premesse, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'ASST Valtellina e Alto Lario assicura all'ASST Valcamonica, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, **le prestazioni di consulenza specialistica in Urologia e Neurochirurgia**, per il tramite dei dirigenti medici e sanitari in servizio presso l'Unità Operativa.

**Art. 2 - Natura e divieti**

L'attività richiesta verrà espletata secondo le esigenze da concordarsi in funzione delle richieste dell'ASST Valcamonica, **compatibilmente con le esigenze di servizio**, senza che sia ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale svolta nella Unità Operativa di appartenenza.

L'attività in argomento sarà svolta dai dirigenti dell'ASST Valtellina e Alto Lario al di fuori del normale orario di servizio. L'esecuzione delle predette prestazioni non configura un rapporto di lavoro subordinato e ha carattere occasionale.

In tale ottica il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'ASST Valtellina e Alto Lario e l'ASST Valcamonica, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra quest'ultimo e i professionisti interessati.

Pertanto, l'ASST Valcamonica si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei dirigenti medici individuati dall'ASST Valtellina e Alto Lario per l'espletamento dell'attività, pena la sospensione della convenzione.

**Art. 3 - Modalità**

L'attività di cui all'art. 2 verrà espletata, di norma, secondo quanto specificato nel documento **"Accessi" - Allegato A** alla convenzione, comprensivo di discipline e prestazioni, per ognuna delle quali sono indicate giornate e orari, tariffe e sede operativa.

Le modalità di espletamento dell'attività dovranno essere compatibili con l'attività istituzionale dell'ASST Valtellina e Alto Lario e con l'articolazione dell'orario di lavoro del professionista. Dovranno inoltre essere rispettati il Regolamento aziendale in materia di Libera Professione e le eventuali ulteriori disposizioni interne.

Non sono consentite variazioni nella calendarizzazione degli accessi già concordati in convenzione.

**Art. 4 - Compensi**

Per l'attività in argomento l'ASST Valcamonica riconoscerà all'ASST Valtellina e Alto Lario i compensi indicati nell'Allegato A alla convenzione.

Le prestazioni specialistiche saranno fatturate mensilmente da parte dell'ASST Valtellina e Alto Lario sulla base di specifico **Rendiconto – Allegato B**, debitamente compilato e sottoscritto dall'ASST Valcamonica e dal medico interessato, da presentarsi da parte dell'ASST Valcamonica, entro il 16 del mese successivo a quello di erogazione della prestazione, pena la **sospensione** della convenzione. L'ASST Valcamonica si impegna al pagamento delle fatture entro 30 giorni dal loro ricevimento, utilizzando l'avviso di pagamento PagoPA allegato alle stesse, pena la **sospensione** della convenzione.

L'ASST Valtellina e Alto Lario provvederà ad attribuire i predetti compensi al sanitario interessato, secondo quanto previsto dagli accordi aziendali in materia, entro il mese successivo all'introito.

**Art. 5 - Durata**

La presente convenzione ha validità **dal 01/01/2026 al 31/12/2026**.

Alla scadenza la convenzione potrà essere soggetta a **rinnovo**, da richiedersi almeno sessanta giorni prima della scadenza stessa. Il rinnovo necessita di accordo scritto tra le parti.

Nel periodo di validità, le parti potranno comunicare il **recesso** dalla convenzione, purché a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata e con preavviso di almeno 30 giorni.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148

[www.asst-val.it](http://www.asst-val.it) -  @asstValtLario -  @asstValtLario

La convenzione potrà essere oggetto di **revoca o sospensione** da parte dell'ASST Valtellina e Alto Lario in qualsiasi momento per causa di forza maggiore o per ragioni di interesse pubblico (ivi compresa l'incompatibilità tra l'attività oggetto di convenzione e l'attività istituzionale).

L'ASST Valtellina e Alto Lario si riserva inoltre:

- la revoca per sopravvenienza di disposizioni di legge statale o regionale o di regolamento incompatibili con il presente accordo;
- la sospensione della convenzione negli ulteriori casi previsti dalla stessa agli articoli 2 e 4.

Per tutte le ipotesi soprariportate l'ASST Valtellina e Alto Lario non corrisponderà alcun corrispettivo / indennizzo / rimborso / risarcimento economico, comunque denominato.

Il presente accordo sarà soggetto a **risoluzione** immediata ed automatica in caso di violazione delle norme della convenzione.

#### **Art. 6 - Sicurezza**

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività in oggetto, l'ASST Valcamonica garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - ivi comprese le norme relative alla prevenzione e al contrasto degli eventi pandemici - e, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST Valtellina e Alto Lario.

#### **Art. 7 - Responsabilità**

L'ASST Valtellina e Alto Lario garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di consulenza specialistica in oggetto svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'ASST Valtellina e Alto Lario stessa o al medico/sanitario per l'utilizzo di locali, impianti, attrezzature e strumentazioni di proprietà del soggetto richiedente.

Durante lo svolgimento dell'attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.

#### **Art. 8 - Privacy**

Nell'esecuzione della presente Convenzione, con riferimento al trattamento dei dati personali degli Interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.

In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le Parti e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna Parte agirà come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.

In ogni caso, per le operazioni di trattamento le Parti si impegnano a garantire che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, nonché con l'adozione di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati in accordo all'art. 32 GDPR.

Con riferimento alle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione comporti il trasferimento di dati personali in ambiti extra -UE si precisa che il trasferimento è consentito solo ove la Parte che lo esegue (soggetto esportatore) dimostri che il livello di protezione offerto agli interessati non sia pregiudicato e che sia sussistente una delle condizioni di cui agli artt. 45-49 del Regolamento. A tal riguardo, si intende integralmente richiamato quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 luglio 2020 in merito al trasferimento di dati verso gli Stati Uniti.

Si evidenzia che nel novembre 2020 sul tema è intervenuto anche il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il quale ha chiarito che il trasferimento dei dati dal SEE agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall'articolo 49 del GDPR è ancora possibile, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo.



Resta fermo che, in relazione alla gestione dei **dati dei pazienti**, l'ASST Valcamonica agisce come esclusivo Titolare del trattamento e provvederà ad autorizzare i dirigenti medici e sanitari dell'ASST Valtellina e Alto Lario alle operazioni di trattamento dei dati dei pazienti ed a fornire loro le relative istruzioni.

L'ASST Valcamonica si impegna a fornire all'ASST Valtellina e Alto Lario i dati da questa richiesti in relazione a motivate esigenze. In tali ipotesi l'ASST Valtellina e Alto Lario agirà quale titolare autonomo del relativo trattamento dei dati e, per il tramite dell'ASST Valcamonica, fornirà ai pazienti interessati apposita informativa.

#### **Art. 9 - Clausola di legalità**

Con la sottoscrizione del presente atto le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici Etici, Codici di Comportamento e PIAO – Sezione Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione (ove esistenti), di cui hanno preso visione sui rispettivi siti internet aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti. La violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento da parte delle parti potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.

#### **Art. 10 - Oneri fiscali**

La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, con onere a carico dell'ASST Valcamonica ai sensi dell'art. 2, parte prima, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. n. 131/1986.

#### **Art. 11 - Controversie**

Per quanto non previsto si rinvia alle norme di legge, ai CCNL e ai regolamenti vigenti in materia.

In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, confermato e sottoscritto.

#### **AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

**Il Direttore Generale**

*Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi*

#### **AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

**Il Direttore Generale**

*Dott. Corrado Scolari*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente e senza riserva alcuna le clausole riportate agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 11.

#### **AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO**

**Il Direttore Generale**

*Dott.ssa Ida Maria Ada Ramponi*

#### **AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALCAMONICA**

**Il Direttore Generale**

*Dott. Corrado Scolari*

*Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012*

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Via Stelvio, 25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148

[www.asst-val.it](http://www.asst-val.it) -  @asstValtLario -  @asstValtLario

<b>ACCESSI</b> <b><u>Allegato A alla Convenzione</u></b> <b>tra l'ASST Valtellina e Alto Lario e l'ASST Valcamonica</b>		
DISCIPLINA	ACCESSI	TARIFFE
UROLOGIA	settimanali/mensili	€ 100,00 compenso orario per attività ambulatoriale
		€ 200,00 per accesso a titolo di rimborso spese
NEUROCHIRURGIA	settimanali/mensili	€ 100,00 compenso orario per attività ambulatoriale
		€ 200,00 per accesso a titolo di rimborso spese

Le predette prestazioni saranno eseguite presso i Presidi Ospedalieri di Esine (BS) in Via Alessandro Manzoni n. 142 ed Edolo (BS) in P.zza Donatori di Sangue n. 1.

**Rendiconto**  
**Allegato B alla Convenzione**  
**tra l'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e l'ASST della Valcamonica**

**Soggetto richiedente:**

Al Servizio Economico Finanziario  
ASST Valtellina e Alto Lario  
e-mail: [ragioneriaclienti@asst-val.it](mailto:ragioneriaclienti@asst-val.it)

**ELENCO DEGLI ACCESSI E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EFFETTUATE – [ANNO] – [MESE] - SEDE DI**  
**..... SPECIALITÀ.....**

**DR. ....**

**RIFERIMENTO DELIBERA ASST N.                      DEL                      - SCADENZA: .....**

DATA	DALLE ORE	ALLE ORE	N. VISITE		ALTRE PRESTAZIONI:	
			specialistica	di controllo		
tariffe: €			€			
<b>Totale da fatturare:</b>						

**Il Dirigente Medico**  
**ASST Valtellina e**  
**Alto Lario**  
**(timbro e firma)**

**Il Responsabile**  
**...**  
**(timbro e firma)**

.....  
*(parte riservata alla ASST Valtellina e Alto Lario)*

Gli accessi di cui sopra sono stati effettuati **fuori orario di servizio**.

Visto  
**Servizio Risorse Umane**  
**(timbro e firma)**